

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 655-bis-B-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1982 — dell'articolo 17
(V. Stampato Camera n. 2383-bis)

dal disegno di legge
approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 febbraio 1981
(V. Stampato Camera n. 2383)

risultante, a sua volta, dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 12 dicembre 1980 — degli articoli da 1 a 15 e da 20 a 24 (V. Stampato n. 655-bis)

dal disegno di legge

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BISAGLIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(VALITUTTI)

col Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)

col Ministro delle Partecipazioni Statali
(LOMBARDINI)

e col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

(V. Stampato n. 655)

modificato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre 1982, nella parte stralciata dalla Commissione stessa

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 novembre 1982

Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1-16 (*)

...*Omissis*...

Art. 17.

Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti di generazione dell'Enel alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi, l'Ente suddetto è tenuto a corrispondere, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, con contributo pari a lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta in ciascun anno solare dagli impianti stessi.

Per gli impianti di generazione alimentati in parte con idrocarburi ed in parte con altri combustibili, il contributo è corrisposto limitatamente alle quantità di energia elettrica prodotta con l'impiego di combustibili diversi dagli idrocarburi.

La misura del contributo varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'Enel, ricavato dal bilancio consuntivo dell'Ente stesso. Il gettito del contributo di cui al presente articolo sarà destinato dai comuni ad investimenti e, in via prioritaria, dovrà essere finalizzato alla promozione ed uso di energie rinnovabili ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL è tenuto a corrispondere complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonchè agli altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:

a) lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi;

b) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà alimentato a carbone;

c) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone pur-

(*) Articoli che si omettono perchè non compresi nella parte stralciata (V. Stampato n. 655-bis-B) ed ora legge 29 maggio 1982, n. 308 (« Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi »).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il Presidente della Giunta regionale può determinare, d'intesa con i comuni interessati, con proprio decreto, una quota del contributo di cui al presente articolo e di quello previsto dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, da destinarsi ai comuni limitrofi a quello interessato alla installazione dell'impianto.

Nel caso di impianti che interessino comuni ricadenti nel territorio di Regioni limitrofe, la determinazione di cui al comma precedente sarà effettuata dalle Regioni interessate, di intesa tra di loro.

L'Enel è tenuto a corrispondere alle Regioni, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo pari a lire una per ogni kWh di energia elettrica prodotta in ciascun anno solare dai propri impianti di generazione siti nella Regione ed eccedente i consumi delle utenze di energia elettrica alimentate dall'Enel nel territorio regionale, riferiti al medesimo anno solare.

Al contributo di cui al precedente comma si applicano le disposizioni del terzo comma del presente articolo.

I termini e le modalità relativi alla correzione dei contributi di cui al presente articolo ed alla loro destinazione sono regolati da apposite convenzioni tra l'Enel, le Regioni ed i comuni interessati. Dette convenzioni devono essere stipulate ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data della domanda dell'Enel al comune, ove necessario, per l'utilizzo dei combustibili cui si applicano i contributi stessi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

chè di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 MW;

d) un contributo per ciascun kW di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:

lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;

lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari;

lire/kW 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone.

L'ENEL è altresì tenuto a corrispondere alla regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.

Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'ENEL in forza di convenzioni, rispettivamente, con comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge.

Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile, non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone e di potenza nominale non inferiore a 1.200 MW, entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'ENEL è tenuto altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo *una tantum* pari a lire 8.000 per kW di potenza installata.

Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della delibera del

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CIPE di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio è ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, l'ENEA è tenuto a corrispondere annualmente — per il tempo e sino al limite di costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera — un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto.

L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonché la sua ripartizione fra gli stessi, è disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione tra l'ENEA e i comuni interessati.

L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale.

Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verrà effettuata d'intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal Piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, po-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.

Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge ed alla loro finalizzazione sono regolate da apposite convenzioni tra l'ENEL, le regioni ed i comuni interessati, secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL non può stipulare convenzioni con gli enti locali e con le regioni che prevedano a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti.

Qualora, entro i termini fissati dall'articolo 2, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenendo presenti le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita.

Entro il termine di cui al quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL procede, nei comuni interessati, ad udienze pubbliche di informazione, nonchè alla pubblicizzazione di tutti gli atti istruttori attinenti la sicurezza e la protezione ambientale.

ART. 18-22 (*)

...Omissis...

(*) Articoli che si omettono perchè non compresi nella parte stralciata (V. nota in calce a pag. 3).

TABELLA (*)

*Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di
edifici esistenti*

Omissis

(*) Tabella che si omette perchè non compresa nella parte stralciata (V. nota in calce a pag. 3).